

## **MOZIONE**

**N. 794**


**RICHIESTA DI REFERENDUM  
CONFERMATIVO PER LA LEGGE DI  
REVISIONE COSTITUZIONALE  
RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL  
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO  
PARITARIO, FUNZIONAMENTO DELLE  
ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL  
CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V  
DELLA PARTE II DELLA  
COSTITUZIONE"**

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,  
BATZELLA STEFANIA, BONO DAVIDE, CAMPO MAURO WILLEM,  
FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI  
FEDERICO*

*Protocollo CR n. 19258*

*Pervenuta in data 31/05/2016*



Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

2.18.2 | 794 | 16/X

14:40 31 Mag 16 A0100B 000781

**MOZIONE N. 794**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula



trattazione in Commissione




**OGGETTO:** *richiesta di referendum confermativo per la legge di revisione costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione".*

*Premesso che:*

- La revisione della Costituzione in itinere si appresta a sconvolgere nuovamente i rapporti tra Governo e Governatori, tra amministrazione centrale e Regioni;
- i sottoscrittori del presente atto di indirizzo avvertono, in questa fase, la responsabilità di sensibilizzare in ordine al rischio che implica il disegno di riforma e le conseguenze che può determinare, a fronte delle criticità che nel corso del procedimento parlamentare sono state evidenziate e nella quasi totalità dei casi non sufficientemente considerate;
- in ordine alle scelte di competenza legislativa, si ravvisa la mancata soluzione, per certi aspetti un aggravamento, della confusione tra i livelli di governo e delle contraddizioni provocate dalla riforma costituzionale del Titolo V, in particolare: la cancellazione delle materie di competenza concorrente, alla quale tuttavia è stata contrapposta l'introduzione della categoria delle «disposizioni generali e comuni»; la persistenza di materie "trasversali" suscettibili di creare difficoltà interpretative nella ripartizione delle competenze; l'assenza di un meccanismo di mediazione per

la risoluzione delle controversie sulle competenze in capo al nuovo Senato, la prossima Camera delle autonomie;

- risulta altresì estremamente critica la formulazione del nuovo articolo 117, comma 4, che prevede l'introduzione di un istituto potenzialmente in grado di cancellare la competenza legislativa costituzionalmente attribuita alle Regioni in qualsiasi ambito: tale istituto è infatti connotato da una elevatissima discrezionalità da parte del Governo nel decidere sull'eventuale superamento della suddivisione delle competenze tra Stato centrale e autonomie territoriali, a favore dello Stato centrale nel caso in cui «lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale» (la c.d. "clausola di supremazia");
- in ordine alle modifiche inerenti al "nuovo" Senato, è da segnalare la farraginosità dei nuovi procedimenti legislativi, conseguente alle modalità della suddivisione e dell'attribuzione delle competenze nonché delle materie tra le due Camere e dalla differente composizione politica del Senato;
- si deve evidenziare che il ruolo del Senato in questa sede risulta ancora di scarsa intelligibilità; al di là delle enunciazioni normative generiche e della proclamata analogia con le altre "seconde" Camere negli ordinamenti – regionali o federali – in cui il potere è oggetto di una ripartizione verticale sul territorio, il nuovo Senato, sia per funzioni che per composizione, non ha simili ricavabili dall'esperienza comparatistica; esso, infatti, anche dopo i passaggi parlamentari, in cui tali limiti sono stati rappresentati, resta sprovvisto degli strumenti tecnici per intervenire efficacemente nel procedimento legislativo; in particolare non rientrano tra le leggi bicamerali né quelle che stabiliscono le disposizioni generali e comuni per tutela della salute, istruzione, governo del territorio né le leggi con le quali lo Stato può intervenire nelle materie regionali in applicazione della clausola di supremazia;
- specularmente, numerose e apparentemente incisive sono le funzioni che non hanno diretta connessione con la rappresentanza territoriale ma che invece sembrano connotare il Senato come un organo di controllo - la valutazione delle



politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato - tutte queste funzioni, che secondo i sostenitori del nuovo modello costituzionale approvato, sono volte al "rafforzamento" del Senato, gli vengono attribuite in modo estremamente generico, a-tecnico, e in assenza di previsione di alcun potere di reale intervento. Una volta che le verifiche in questione dovessero produrre un intervento volto alla correzione o alla modifica o un esito negativo, nessuna ulteriore norma è prevista per dare concreto seguito a tale attività, attività teoricamente di estrema rilevanza e complessità, che comunque sarà svolta da senatori la cui attività si svolge principalmente in tutt'altri settori, quello della rappresentanza politica regionale da parte dei consiglieri regionali e quello dell'amministrazione dei Comuni da parte dei sindaci;

- infine, la riforma costituzionale, su cui si va a esprimere la valutazione definitiva in questa fase, va letta insieme alla nuova legislazione elettorale, il cui procedimento di approvazione è coevo a quello della riforma e che risponde ad un disegno unitario del Governo, un disegno che fatalmente porta ad una concentrazione di potere in quello che la legge elettorale designa come «capo politico» dell'unica lista elettorale che è destinata ad ottenere, da sola, la maggioranza assoluta dei seggi nell'unica Camera eminentemente politica che la riforma prevede; una concentrazione di potere che non trova contrappesi significativi e sufficienti nel complessivo disegno di riforma; a questo proposito occorre infatti ribadire che l'apposizione della "clausola di supremazia" suscettibile di superare in qualsiasi circostanza le competenze legislative regionali nella legge di revisione costituzionale, non dipende da una decisione del Parlamento ma è prerogativa del Governo e dunque, in definitiva, del «capo politico» designato dalla legge elettorale;
- l'enfasi comunicativa del Governo sulla presunta portata storica del risultato raggiunto attraverso la riforma costituzionale, ha allontanato il dibattito pubblico dal merito, ovvero dai contenuti della riforma stessa, dimenticando che risultati analoghi sono da considerarsi tutt'altro che eccezionali se si guarda alla storia recente: una riforma simile a quella oggi in discussione per portata e finalità, e per

alcuni aspetti anche per contenuti, è stata approvata soltanto dieci anni or sono, per essere poi respinta nel successivo referendum costituzionale; la precedente riforma del 2001, frutto di dinamiche del tutto simili, ovvero dello stravolgimento del procedimento di revisione costituzionale ad uso della maggioranza contingente, ha prodotto risultati che sono stati giudicati disastrosi dai suoi stessi autori;

- anche la riforma del 2012, volta all'introduzione del principio di pareggio di bilancio in Costituzione, che, pur essendo più circoscritta e mirata, ha colpito l'impianto costituzionale alle sue stesse radici, in uno stato di legislazione anch'esso del tutto opposto allo spirito costituzionale, poiché provocato da una situazione asseritamente emergenziale: anche in questo caso, il prodotto di una riforma affrettata è oggi giudicato uno dei principali fattori di freno all'uscita dalla crisi economica in cui versa l'Europa;
- l'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione e di approvazione delle leggi costituzionali, stabilisce che le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando ne facciano domanda, tra gli altri, cinque Consigli regionali;
- sarebbe necessario che la richiesta di referendum costituzionale provenisse anche dai Consigli regionali, che sono fra i soggetti più interessati all'esito del referendum, mentre già vi è quella dei parlamentari ed è in corso la raccolta di firme per l'esercizio della iniziativa popolare, affinché sia messo in questa fase fondamentale in risalto il ruolo che le Regioni sono riuscite a ottenere all'esito di un lungo processo per la loro essenziale affermazione nell'ordinamento italiano che con la revisione costituzionale rischia di essere cancellato.

### ***Il Consiglio regionale,***

Si impegna a deliberare, ai sensi dell'articolo 138, comma secondo, della Costituzione, la richiesta di sottoposizione a referendum della legge di revisione costituzionale approvata in seconda deliberazione dal Senato della Repubblica il 20 Gennaio 2016 e dalla Camera dei Deputati il 12 Aprile 2016, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri

di ciascuna Camera, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 Aprile 2016, recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).